

IL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

VISTA la L. n. 157 dell'11/02/1992;

VISTA la L. R. n. 7 del 5/01/1995;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne n. 313 del 24.06.2019;

RENDE NOTO

che con Decreto Dirigenziale n. 313 del 24.06.2019 è stato stabilito, per la stagione venatoria 2019/2020, di modificare i confini (apertura totale) del territorio della seguente zona di ripopolamento e cattura:

ATC MC 2	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE	
ACQUAVIVA-GRAZIE DI FIASTRA DI LORO PICENO	APERTURA TOTALE

Nel territorio di cui sopra da restituire alla gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95 e del Decreto Dirigenziale n. 313/2019, l'attività venatoria è disciplinata secondo la seguente regolamentazione:

- 1) *I cacciatori residenti anagraficamente nell'Ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le Zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della Zona che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi dal 15 Settembre 2019 al 30 Gennaio 2020 se in regola con la quota di iscrizione all'ATC;*
- 2) *Compatibilmente con quanto previsto dal calendario venatorio 2019/2020 dal 1 Febbraio 2020 al 9 Febbraio 2020 l'accesso è consentito a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui insiste la zona*

L'accesso è così regolamentato:

- a) *è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano ai cacciatori di cui al punto 1);*
- b) *è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) dal 15 settembre 2019 alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal calendario venatorio marchigiano limitatamente ai giorni di domenica con l'ausilio di un solo cane per ogni cacciatore;*
- c) *l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 7,30 e cessa alle ore 12.00;*
- d) *dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino al 30 gennaio 2020 l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria ed alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano;*
- e) *prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia;*
- f) *ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano e starna) per ogni giornata di caccia;*
- g) *dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane al guinzaglio;*
- h) *i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciate sul luogo di caccia;*
- i) *è consentito l'abbattimento della specie cinghiale esclusivamente in braccata e in selezione nei tempi e nelle modalità previste dal calendario venatorio, dal calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati e dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss.mm.ii.*
In braccata: dall'apertura della caccia al cinghiale in braccata alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale nelle giornate di mercoledì e sabato;
Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale fino alla chiusura della caccia al cinghiale in braccata nelle giornate di mercoledì sabato e domenica.
In selezione: dalla chiusura della caccia al cinghiale in braccata al 15 Marzo 2020.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore.

DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
D.ssa Loredana Borraccini